

# L'officina dei numeri

circolare informativa 4/2017 del 6.7.2017

Studio Associato Picchio e Gorretta Via Fausto Coppi 3 – 15121 – Alessandria  
tel. e fax 0131 443273 – 0131 267858 e-mail: [info@picgor.it](mailto:info@picgor.it) sito web: [www.picgor.it](http://www.picgor.it)

## CERTIFICATO DI MALATTIA: RIDUZIONE DELLA PROGNOSI E OBBLIGHI DEI LAVORATORI

## LE NUOVE REGOLE SULLE COMPENSAZIONI CON IL MODELLO F24

### TELEMATIZZAZIONE DEL CERTIFICATO MEDICO DI GRAVIDANZA E DI INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA

Con la circolare n. 82 del 4.5.2017, l'INPS ha stabilito l'obbligo di invio **esclusivamente per via telematica** dei certificati medici di gravidanza e di interruzione della gravidanza. Il medico certificatore è tenuto a presentare per via telematica il certificato che, di conseguenza, la lavoratrice non dovrà più presentare in allegata alla domanda (il cui obbligo di presentazione non è venuto meno).

E' previsto un periodo transitorio di tre mesi dalla data di pubblicazione della circolare, nel quale i medici potranno continuare a rilasciare il certificato cartaceo.

il medico deve rilasciare alla lavoratrice il protocollo (numero univoco del certificato) e, se richiesto, fornire anche una copia cartacea del certificato.

La lavoratrice potrà consultare i certificati sul sito internet dell'INPS, utilizzando il proprio PIN o CNS.

Il datore di lavoro potrà accedere, sempre sul sito dell'istituto, per consultare detti certificati previo inserimento del codice fiscale della lavoratrice e del numero di protocollo del certificato, comunicato dalla lavoratrice.

## CERTIFICATO DI MALATTIA: RIDUZIONE DELLA PROGNOSI E OBBLIGHI DEI LAVORATORI

Con la circolare n. 79 del 2.5.2017, l'INPS ha dettato le regole da seguire nel caso di anticipata guarigione del lavoratore, in presenza di una malattia già certificata, sia telematicamente, sia con supporto cartaceo (nei casi, residuali, in cui il medico sia impossibilitato a rilasciare il certificato telematico).

Si ricorda che il certificato medico di malattia, per i lavoratori subordinati indennizzati dall'INPS, costituisce domanda di prestazione (nel senso che, a differenza di quanto avviene, ad esempio, per la maternità, non è richiesta al lavoratore la presentazione di una specifica domanda intesa ad ottenere l'indennizzo).

In caso di guarigione anticipata il lavoratore che si trova in malattia è **tenuto a richiedere una rettifica del certificato medico**, al fine di documentare corretta-

mente l'esatta durata del periodo di incapacità temporanea al lavoro e l'avvenuta guarigione.

Ne consegue che diventa essenziale per il lavoratore richiedere una rettifica del certificato medico nei casi di anticipata guarigione per più motivi, ossia:

- senza la certificazione dell'avvenuta guarigione, in pendenza di un precedente certificato medico ancora in corso, il datore di lavoro non può consentire al lavoratore la ripresa dell'attività lavorativa, in quanto violerebbe la prescrizione dell'art. 2087 cod. civ. che impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure per garantire l'integrità fisica dei lavoratori, tra le quali rientra sicuramente il divieto di ripresa dell'attività lavorativa nei confronti di un lavoratore ancora malato (con gravi conseguenze anche di tipo risarcitorio qualora dall'anticipata ripresa lavorativa avvenuta senza la rettifica del certificato medico dovesse cagionarsi un danno alla salute del lavoratore);

- il lavoratore è tenuto, ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 81/2008, a prendersi cura della propria salute, per cui la ripresa del lavoro in assenza di una rettifica può dare luogo a una responsabilità di tipo disciplinare;

- il lavoratore, per tutta la durata del periodo di malattia indicato nel certificato è passibile di ricevere una visita medica, disposta d'ufficio dall'INPS, per cui se lo stesso riprende anticipatamente l'attività lavorativa potrà non essere trovato al proprio domicilio e subire, come si trattasse di una assenza ingiustificata, la sanzione della perdita dell'indennità di malattia per il periodo indicato nella circolare INPS 166/1988, ossia:

- 100% dell'indennità per massimo 10 giorni, in caso di 1° assenza;
- 50% dell'indennità nel restante periodo di malattia, in caso di 2° assenza;
- 100% dell'indennità dalla data della 3° assenza.

La sanzione sarà comminata al massimo fino al giorno precedente la ripresa dell'attività lavorativa, considerando tale circostanza come fatto concludente di fine malattia (avvenuta nella giornata immediatamente precedente) dell'evento certificato.;

- costituendo il certificato anche domanda di prestazione, l'anticipata ripresa dell'attività lavorativa senza la sua rettifica comporterebbe la percezione indebita di una parte dell'indennità. In realtà, considerato che l'indennità viene calcolata e pagata dal datore di lavoro che la recupera a conguaglio, questa ipotesi appare più che altro teorica, posto che il datore di lavoro difficilmente erogherà (se in buona fede ...) una indennità per malattia nelle giornate in cui vi sia stata la ripresa anticipata dell'attività lavorativa.

La rettifica del certificato va richiesta allo stesso medico che lo ha emesso e deve essere effettuata prima della ripresa dell'attività lavorativa.

## LE NUOVE REGOLE SULLE COMPENSAZIONI CON IL MODELLO F24.

Le novità introdotte dal DL 50/2017, convertito in legge 96/2017, hanno suscitato parecchi problemi ai sostituti di imposta tenuti al versamento dei tributi lo scorso 16 maggio e che, in via prudenziale, nella maggior parte dei casi hanno inviato attraverso i servizi informatici Entratel o Fisconline i modelli F24 contenenti la compensazione del bonus Renzi (80 €) o altri crediti.

Le incertezze erano state in parte chiarite il 18 maggio (dopo la scadenza del termine di versamento ...) con una comunicazione "ufficiale" dell'Agenzia delle Entrate in occasione del 15° Forum del lavoro. L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 68/E del 9.6.2017 fornisce in modo realmente "ufficiale" i chiarimenti necessari ad una corretta operatività.

Riportiamo alcuni stralci della risoluzione:

... Fermo restando che i soggetti titolari di partita IVA, ai sensi dell'articolo 37, comma 49, del D.L. n. 223 del 2006, sono tenuti comunque a presentare il modello F24 con modalità telematiche, l'articolo 3 del citato D.L. n. 50 ha ora modificato il successivo comma 49-bis dello stesso articolo 37, prevedendo, per i medesimi soggetti, **l'obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate qualora essi intendano compensare, per qualsiasi importo, crediti IVA (annuali o relativi a periodi inferiori), ovvero crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'imposta regionale sulle attività produttive e crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.**

In ragione delle richieste pervenute, si precisa comunque che **tra i codici indicati non sono ricompresi (in quanto esclusi dai nuovi obblighi) i crediti rimborsati dai sostituti a seguito di liquidazione del modello 730 e le somme erogate ai sensi dell'articolo 1 del D.L. n. 66 del 2014 e dell'articolo 1, commi 12 e ss., della L. n. 190 del 2014 (cd. "bonus Renzi").** Ciò, ovviamente, laddove la delega di pagamento non esponga anche importi a credito per i quali risulta necessario il rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 37, comma 49-bis, del D.L. n. 223 del 2006. ....

Si conferma, pertanto, che né la compensazione del bonus "Renzi", né il rimborso dei crediti derivanti dalla liquidazione del modello 730 daranno origine all'obbligo di pagamento del modello F24 attraverso il servizio Entratel o Fisconline, a meno che nel medesimo modello non vi siano anche altre compensazioni per le quali sussista l'obbligo.

Poiché nell'allegato 1 della risoluzione, che elenca analiticamente i crediti per i quali occorre avvalersi esclusivamente del canale telematico, non sono riportati neppure i codici tributo 1627 e 1632, deve ritenersi che anche il credito per famiglie numerose (cod. trib. 1632) e il credito per versamenti di ritenute d'acconto su redditi di lavoro dipendente effettuati in eccesso (cod. trib. 1627), siano anch'essi esclusi dall'obbligo di avvalersi del canale telematico e i relativi modelli F24 potranno continuare ad essere pagati anche attraverso l'home banking, sempre che nella

delega non siano presenti altri crediti per i quali vige l'obbligo di avvalersi del servizio telematico.

### SPIGOLATURE GIURISPRUDENZIALI

Tribunale di Bari, sent. 12.10.2016

In un giudizio di opposizione a un decreto ingiuntivo emesso su istanza di un dipendente, peraltro contumace, che assumeva di non avere ricevuto il pagamento del proprio TFR maturato, pur avendo sottoscritto la dichiarazione pre-stampata di quietanza, apposta sui cedolini paga nei quali erano state espresse le sue competenze, la Corte ha avuto modo di ribadire un orientamento della Cassazione in merito alla portata probatoria della firma apposta in calce alla dichiarazione di quietanza (ormai standardizzata e riportata con formule più o meno equivalenti in tutti i diversi modelli di busta paga emessi dai diversi software gestionali). Motiva il Tribunale:

*In materia di portata probatoria dei prospetti paga, la Corte di Cassazione ha sostenuto che: "non esiste una presunzione assoluta di corrispondenza della retribuzione percepita dal lavoratore rispetto a quella risultante dai prospetti di paga ed è sempre possibile l'accertamento della insussistenza del carattere di quietanza anche delle sottoscrizioni eventualmente apposte dal lavoratore sulle busta paga," (Sez. L, Sentenza n. 9588 del 14/07/2001 - Rv, 548204). Tanto in applicazione dei principi stabiliti dall'art. 1199 Cod. Civ.: il rilascio della busta paga (rectius; prospetto paga), siccome imposto dalla legge (art. 1 L. 5 gennaio 1953, n. 4), non può produrre di per sé le stesse conseguenze connesse al rilascio della quietane ed avere, quindi, lo stesso valore negoziale, tanto più che trattasi di documento proveniente dal debitore, non dal creditore. Anche la sottoscrizione della busta paga, di per sé, non ha valore di quietanza quando da tale espressa indicazione essa non sia accompagnata, potendo essa avere solo valore di ricevuta del prospetto paga (e ciò in funzione di prova non del pagamento, bensì dell'assolvimento dell'obbligo, amministrativamente sanzionato, del suo rilascio). Con la conseguenza che la mera sottoscrizione del prospetto, non assumendo valore di quietanza, non può assurgere a prova dell'estinzione del debito del datore di lavoro.*

...  
*Va, altresì, aggiunto che nemmeno l'apposizione della firma per quietanza espressa soddisfa, in modo automatico, l'onus probandi di chi adduce il fatto estintivo dell'obbligazione, posto che trattasi pur sempre di dichiarazione di scienza priva di effetto negoziale la cui portata va valutata caso per caso (Sez. L, Sentenza n. 157 del 14/01/1986).*

Ricordiamo che per effetto della legge di stabilità del 2016, dal 1.1.2016 il limite per il pagamento in contanti degli stipendi dei dipendenti del settore privato è salito da 1.000 a 3.000 €uro. Tuttavia, alla luce di quanto affermato dai giudici in diverse sedi, compresa la Cassazione, **è senza dubbio consigliabile operare il pagamento degli stipendi sempre e solo per mezzo di accredito su conto corrente o a mezzo assegno bancario o circolare non trasferibile.** Ciò allo scopo di evitare ogni possibile contenzioso in merito alla prova dell'avvenuto pagamento per contanti.